

STATUTO

CONSORZIO CO.RO.S. COOPERATIVE RODIGINE SOCIALI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIALE PORTA ADIGE
45/G

Numero REA: RO - 147934

Codice fiscale: 01341500294

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

**Studio Notarile
Cardarelli**

ALLEGATO " I " ALL'ATTO N. 5318/3014 REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, un consorzio sotto la forma di società cooperativa denominato “Consorzio CO.RO.S. Cooperative Rodigine Sociali – Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale - ONLUS” con sede nel Comune di Rovigo.

L'indirizzo della società è quello risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ..

La cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative socie nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Rovigo

La cooperativa può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate, oppure prestando direttamente in proprio servizi.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La cooperativa si impegna nel Servizio Civile Nazionale come sede locale di Confcooperative – Federsolidarietà per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed

attività non militari, per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, lo sviluppo dei servizi alla persona e l'educazione alla pace fra i popoli.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la cooperativa ha per oggetto - entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente - le seguenti attività:

1. favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle Cooperative sociali, associate e non, nonché il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
2. coordinare il rapporto delle cooperative aderenti con gli Enti pubblici;
3. gestire attività di formazione ed aggiornamento volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano alle attività delle cooperative;
4. ottenere l'affidamento, sia da enti pubblici che da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di incarichi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o di altre attività di servizio sociale, da affidare alle cooperative aderenti o da gestire direttamente;
5. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. – prodotti e servizi;
6. stimolare e sollecitare l'emanazione di provvedimenti legislativi che tutelino e promuovano le cooperative sociali;
7. promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;
8. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale e di sviluppo socio-economico del territorio;
9. contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati;
10. realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso sostegno finanziario, alle cooperative socie per migliorare la loro efficacia operativa.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire principalmente, in proprio e per conto di terzi servizi socio-sanitari ed educativi anche attraverso l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e di servizi alla persona, aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118" e dalle leggi regionali del Veneto 22/2002 e 23/2006, svolte nel territorio della stessa regione o leggi equipollenti delle regioni limitrofe; ed in particolare può svolgere:

- attività e servizi domiciliari semiresidenziali, residenziali ambulatoriali, di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, di cura, di sostegno, di riabilitazione e di educazione; gestione di comunità alloggio e di strutture assistenziali, centri diurni di accoglienza (anche con la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande) e socializzazione; gestione di strutture finalizzate al miglioramento della qualità della

vita, nonché iniziative di animazione e per il tempo libero, la cultura ed il turismo

sociale (soggiorni climatico e/o termale) gestione di comunità di pronta accoglienza e di strutture educative quali asili nido, centri infanzia, asili nido aziendali, scuole materne ed essenziali per minori, la gestione di centri riabilitativi ed educativi per anche per minori, anche tramite attività di musicoterapia, musicoterapia, clown-terapia, idroterapia e ogni altra attività terapeutica e riabilitativa, anche in situazioni di handicap o di difficoltà familiari, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento sociale; assistenza e baby sitting, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene e la sicurezza condividendo anche le responsabilità pedagogiche ed educative dei genitori; attività o servizi di riabilitazione, di assistenza e sostegno nell'ambiente familiare, prescolastico, scolastico, postscolastico, nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale; apertura di centri di sperimentazione educativa sotto la guida di personale qualificato e specializzato anche sotto forma di Biblioteche per Ragazzi e/o Ludoteche; mense scolastiche e non; servizi di pulizia, servizi di guardaroba e lavanderia, servizi di segreteria ed elaborazione dati; attività di informazione, formazione, orientamento, consulenza ed aggiornamento culturale e professionale rivolta agli stessi soggetti marginali, ai loro familiari ai soci ed operatori sociali, nonché ai giovani ad ai soggetti appartenenti alle fasce deboli; programmi per l'orientamento, l'istruzione e la formazione anche per lavoratori extracomunitari, loro familiari e figli; attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno; attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione sui problemi legati al mondo socio sanitario ed al disagio sociale; attività di sostegno dell'associazionismo ed alla cooperazione; attività di promozione per l'integrazione, il coordinamento e lo sviluppo delle risorse istituzionali, sociali, pubbliche o private e del volontariato; cura di pubblicazioni e/o diffusione di periodici, libri, quaderni d'inchiesta ed altro sulle esperienze in atto; creazione e il sostegno delle reti di informazione; promozione o gestione di centri culturali al fine di diffondere l'organizzazione comunitaria, il dialogo culturale, la responsabile partecipazione alla vita sociale; organizzazione e gestione eventi culturali, gestione di archivi storici di Enti Pubblici e Privati con ordinamento e inventariazione dei documenti e dei beni archivistici; gestione di servizi di biblioteche pubbliche o private; gestione totale dei servizi bibliotecari, catalogazione e classificazione informatizzata; revisione inventariale e bonifica cataloghi cartacei Servizi Reference; gestione congressi dall'attivazione alla realizzazione ed ai servizi ad essi collegati; gestione mostre, allestimento, didattica, book shop, promozione e valorizzazione delle attività culturali proposte;

la produzione di energia con fonti rinnovabili;

nonché le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.

La cooperativa allo scopo di realizzare quanto specificato nei punti precedenti può effettuare:

- lavori di qualsiasi genere, quali ad esempio:
interventi per la difesa dell'ambiente, disinfestazioni, demuscazioni, defoliazione, derattizzazione, sanificazione, svuotamento pozzi neri, pulizie speciali e generali di ogni genere, manovalanza in genere, gestione di facchinaggio nelle stazioni delle ff.ss., gestione di attracchi fluviali, staffisti e trasbordatori scali merci,

facchinaggi vari, pulizie e manutenzioni industriali, manutenzioni ordinarie e Straordinarie di stabili, accudienza e manutenzione impianti di condizionamento, riscaldamento, refrigerazione di ascensori, manutenzione di aree verdi, giardinaggio, gestione impianti sportivi, installazione ed accudienza toponomastica, gestione segnaletica strade orizzontale e verticale, manutenzione stradale, manutenzione impianti di illuminazione, manutenzione acquedotti, gasdotti, elettrodotti, gestioni impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibili carburanti e lubrificanti, rifornimento di combustibili liquidi solidi ad enti pubblici e privati, gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione aeroporti e piste di atterraggio, assistenza tecnica ai clienti, servizi igienici e sanitari, lettura contatori gas, acqua, elettricità, parcheggi scambiatori, agenzie di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie di depositi ferroviari, tribolzi ferroviari di effetti postali d'ogni tipo, ogni e qualsiasi lavoro che si riferisce all'attività ausiliaria del traffico in genere, con particolare riferimento a quelle delle ferrovie dello stato, affissione, gestione lavanderie, stirerie e tintorie centralizzate, recupero e restauro materiali bibliografici e oggetti d'arte, gestione di mense e ristoranti per enti pubblici e privati, gestione di servizi nei centri alimentari, affitti e leasing di terreni, officine, autorimesse, macchinari, magazzini, ecc. , rifornimento attrezzature, macchinari e mezzi d'opera, acquistare o costruire immobili per sedi sociali, assistenza tecnica ed amministrativa per edifici condominiali, tipografia, legatoria, serigrafia e confezioni nonché trasporto pasti e trasporto e ricondizionamento di ausili sanitari e terapeutici nonché altri servizi finalizzati agli obiettivi della cooperativa quali, gestione di fondi agricoli, servizi di trasporto, trasporto di persone per conto proprio e di terzi, trasporto di disabili, servizio di scuolabus, gestione dei servizi di trasporti sanitari, ambulanza e taxi sanitari, gestione di centri operativi di emergenza ed urgenza sanitaria, di gestione di call center e di C.U.P. socio-sanitari; promuovere attività varie per l'esecuzione collettiva di lavori relativi all'assemblaggio di componenti di apparecchi elettrici quali interruttori, deviatori, spine, prese, motori elettrici, elettrodomestici; di componenti giocattoli, articoli casalinghi, articoli vari; legatoria di libri, giornali, riviste e pubblicazioni varie; il tutto per privati, imprese artigianali, industriali, commerciali o per imprese di produzione;ottenere da privati, tipografie, case editrici, Amministrazioni Pubbliche e Private, anche a seguito di appalti, la concessione di lavori di legatoria di giornali, riviste, raccolte di leggi, di fascicoli, del servizio di spedizione a mezzo posta, lavori tutti da eseguire in forma associata; ottenere da ditte artigianali, industriali, la concessione di lavori relativi alla confezione di scatole contenitori, di prodotti farmaceutici, di cosmetici, di bellezza, di tutti i prodotti anche di stabilimento, arredamento che normalmente commercializzati confezionati in scatola, contenitori; attività di manutenzione e pulizie in genere, anche di ambienti e del verde pubblico e privato, sfalcio di prati, manutenzione ed irrigazione di aiuole, siepi ed arbusti, trattamento antiparassitari ed anticrittogamici; lo svolgimento inoltre di attività florovivaistiche, serre ed agricole in genere; l'attività di falegnameria in genere, restauro mobili ed impagliatura sedie; costituire un Centro di lavoro artigianale per la produzione in proprio di giocattoli, casalinghi, ceramiche, soprammobili in legno, metallo ed altri materiali, oggetti di bigiotteria - raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani; spazzamento dei rifiuti urbani esterni; raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi, ivi compresi olii esausti. spurgo di pozzi neri; raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi; stoccaggio provvisorio di solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti

solidi urbani e di rifiuti pericolosi in conto terzi, anche con gestione o custodia di

isole ecologiche comunali e consortili; preselezione di rifiuti solidi urbani; stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti tossici e nocivi; trasporto non canalizzato delle acque; recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti da imballaggio; commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali, attività imprenditoriali in materia ambientale, di smaltimento e recupero di rifiuti, di igiene e sicurezza del lavoro; recupero, distribuzione e vendita di generi per l'alimentazione di persone e animali e per utilizzo agricolo; ritiro, riparazione e vendita di materiale usato, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, traslochi, sgomberi, manutenzioni varie, tinteggiatura, opere di falegnameria, carpenteria di locali civili ed industriali, irrigazione; laboratori per fabbricazione, montaggio, smontaggio manutenzione di oggetti ed impianti; confezionamento e vendita di prodotti artigianali ed gestione di mense, ristoranti, agriturismo, campeggi, docce ed altri servizi aperti al pubblico; gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati; lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri attività di manutenzione di verde pubblico o privato e altre nell'ambito della raccolta differenziata di rifiuti e dei servizi ecologici; servizi pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, inerenti ai settori agricoli, artigianali, prestazioni di servizi, attività sociali e culturali; allevamento di animali; attività agricole e florovivaistiche, di frutticoltura, orticoltura, vendita di prodotti; progettazione, realizzazione e manutenzione di parchi, aree verdi, giardini, opportunamente attrezzate, a scopo didattico, museale, ricreativo, e altro; bonifiche e risanamenti ambientali; manutenzioni e riparazioni meccaniche; trasporto di merci in conto proprio e per conto terzi ed esercizio delle attività connesse ed accessorie; consulenza e progettazione di attività nelle seguenti aree: informatica, nuove tecnologie multimediali, terziario avanzato, organizzazione aziendale, comunicazione di impresa, orientamento scolastico professionale, ricerca e selezione del personale; produzione di programmi software, applicazioni informatiche, multimediali, audiovisive integrative per imprese, privati ed enti pubblici; produzione e gestione di corsi di formazione, promozione e realizzazione di ricerche, corsi di specializzazione e formazione "a distanza" pubblicazioni nelle aree dell'oggetto sociale, produzione e manutenzione di programmi per elaborato vendita all'ingrosso di elaboratori, periferiche, stampanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'ufficio nonché programmi per elaboratori in genere; pubbliche affissioni e servizio di riscossione tributi relativi le stesse, trasporto di persone per conto proprio e conto terzi; gestione di punti di vendita per il pubblico, di tutte le merci previste dalle autorizzazioni della Camera di Commercio nella provincia in cui sia stata fatta richiesta; realizzazione di centri di documentazione e informazione, anche attraverso l'accesso a banche dati costituite o da costituirsi, al servizio di realtà operanti settori, produzione e commercializzazione di beni, favorire e iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la sollecitazione della partecipazione ad organismi ed enti idonei come gli organismi pubblici preposti alla salute e all'assistenza;

- ogni altra attività simile o completare ed accessoria a quelle sopra elencate.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi enunciati e

comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies del Codice Civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

La base sociale deve essere formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, come disciplinato dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono essere soci cooperatori le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali:

- 1) le cooperative sociali aderenti alla Confederazione delle cooperative italiane;
- 2) altre cooperative, associazioni, enti e imprese sociali che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla cooperativa;
- 3) persone giuridiche, pubbliche o private, i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

In nessun caso possono essere soci persone giuridiche che esercitano in proprio imprese in concorrenza, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 6 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 23.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

1 voto con il versamento da 5.000 a 10.000 Euro;

2 voti da 10.000 a 20.000 Euro;

3 voti oltre 20.000 Euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente

lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 11 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 12 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 13 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

**TITOLO VI
IL RAPPORTO SOCIALE**

Art. 14 (Domanda di ammissione)

L'Ente che intende associarsi alla cooperativa dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti indicazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) numero delle quote di capitale sociale che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa ed i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal rappresentante legale, i seguenti documenti:

- 1) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato la richiesta di adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del procedimento conciliativo e arbitrale contenuto negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.
- 5) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ritenga utile ed abbia richiesto;

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta

approvazione della modifica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'Ente interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli Enti interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, l'Ente che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 15 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sociale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa l'indirizzo dei soci è quella risultante dal libro soci. La variazione della sede del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 16 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 17 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura conciliativa e arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far

decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 18 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta una assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 19 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla procedura conciliativa e arbitrale prevista dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 20 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18, lettere b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da azioni di valore pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - d) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere una azione di valore superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 15 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per

divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

- | | | |
|--|--|--|
| | b) il Consiglio di Amministrazione; | |
| | c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; | |
| | d) l'organo di controllo contabile, se nominato. | |

Art. 27 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 15, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, o lo richieda almeno la metà dei soci facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci

aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la

competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Si applica, in ogni caso, il terzo comma

dell'articolo 2389.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 40 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 41 (Conciliazione)

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari, nonché le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione proposto da Confcoopertive, ove costituito, o, in mancanza, della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. del D. lgs. n. 5/2003.

La clausola di Conciliazione di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie

di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Clausola Arbitrale)

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista dall'art. 41, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, fermo restando il previo procedimento conciliativo di cui all'art. 41, le controversie dovranno essere risolte in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Padova, che provvederà alla nomina degli arbitri.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to: Francesca Munari
Antonio Sambo
Angelo Gecchele